

Istituto di Studi Europei "ALCIDE DE GASPERI"

Scuola post-universitaria di Studi Europei

Alessandro ACELLA: La Corte penale internazionale di Roma e prime problematiche nell'applicazione

(Prof. Giorgio BOSCO) (a.a.2002/2003, data 21/7/2003, anno di corso 2°)

La Conferenza diplomatica tenutasi a Roma tra il 15 giugno e il 18 luglio 1998 si è conclusa con l'adozione dello Statuto della prima Corte giurisdizionale penale internazionale con competenza universale e a carattere permanente. Il risultato ottenuto a dispetto delle critiche e, talora, dell'autentica opposizione dei suoi detrattori, rappresenta la realizzazione pratica di un ideale antico cui si è spesso guardato in un'ottica programmatica, ma che raramente è sembrato poter uscire dalla sfera dell'utopia cui era stato relegato.

Nonostante alcune assenze clamorose (e preoccupanti), l'istituzione della Corte penale internazionale è un evento di portata storica, paragonabile all'istituzione delle Nazioni Unite dopo la seconda guerra mondiale. La ragione è che non vi può essere pace senza giustizia. Perciò la nuova Corte penale, nata a giudicare in forma permanente le violazioni dei diritti umani, costituisce un vero e proprio pilastro a sostegno della pace nel mondo.

Ovviamente, essa avrà giurisdizione solo sui cittadini degli Stati che hanno aderito (e aderiranno) al Trattato di Roma, e su quanti commetteranno crimini contro l'umanità nel territorio di questi stessi Stati. Tuttavia, è molto importante che sia stato compiuto un primo passo coraggioso - per quanto parziale - verso la globalizzazione della giustizia; non fosse altro perché esso è destinato a far maturare nella coscienza e nel costume dell'umanità quella cultura della legalità, che è alla base di una pace vera e duratura.

Un'attenzione particolare deve essere posta all'articolo 98 dello statuto che a parere di una parte della dottrina è stato considerato un vero "cavallo di Troia", ovvero lo strumento giuridico che consente agli Stati non parte di eludere gli obblighi derivanti dall'applicazione dello Statuto attraverso la conclusione di accordi bilaterali che impegnino lo stato contraente a non consegnare alla Corte penale internazionale persone che hanno agito a qualunque titolo per conto del Paese non parte.

Di fronte al nascere di questi accordi, ci si sta interrogando sulla compatibilità di questi accordi con l'articolo 98, par. 2 dello Statuto che ne costituisce la pretesa base giuridica.

Da una esame della prassi e delle norme internazionali in materia non solo sembrerebbe esclusa l'efficacia dello Statuto nei confronti degli Stati terzi in quanto tale, ma parrebbe altresì rinvenirsi i presupposti per ritenere comunque salvo l'accordo che regoli l'esercizio della giurisdizione e la cooperazione in materia giudiziaria tra Stati.